

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1123 del 17 agosto 2021

Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 223 del 29/05/2020.*[Trasporti e viabilità]*

Note per la trasparenza:

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 223 del 29/05/2020 ha stanziato in favore della Regione del Veneto euro 26.166.476,55 per il rinnovo delle flotte autobus destinate al trasporto pubblico locale. Le risorse in questione trovano copertura nel bilancio dello Stato nelle annualità dal 2018 al 2033. Con il presente provvedimento vengono suddivise le risorse associate alle annualità dal 2018 al 2024, che ammontano ad euro 19.180.230,02, ripartendole tra gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie dei servizi stessi.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) n. 223 del 29/05/2020 sono state ripartite, in ambito nazionale, risorse per euro 379.944.504,00, da destinare al rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di interesse delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. In particolare, alla Regione del Veneto sono stati destinati fondi per Euro 26.166.476,55, riferiti alle annualità dal 2018 al 2033. Il citato DM n. 223/2020 prevede che le risorse siano utilizzate per trienni, eccetto il primo periodo, che costituisce un quadriennio (2018 - 2021).

Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio delle risorse assegnate al Veneto per ciascun triennio (o quadriennio) e, per ogni periodo, si riportano i termini stabiliti con DM n. 223/2020 per l'utilizzo delle risorse:

Periodo	Risorse	Termine per l'emissione degli ordini stabilito con DM n. 223/2020	Termine per la richiesta di anticipo stabilito con DM n. 223/2020
2018-2021	11.688.481,74 €	28/02/2022	29/04/2022
2022-2024	7.491.748,28 €	31/10/2022	30/12/2022
2025-2027	2.590.633,87 €	31/10/2025	30/12/2025
2028-2030	2.166.126,70 €	31/10/2028	30/12/2028
2031-2033	2.229.485,96 €	31/10/2031	30/12/2031

L'articolazione temporale del programma approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS), suggerisce di procedere ad avviare un programma di investimenti che utilizzi direttamente sia le risorse del quadriennio 2018-2021 sia le risorse del triennio 2022-2024, per un ammontare complessivo di euro 19.180.230,02.

Il presente provvedimento definisce pertanto il riparto in ambito regionale delle risorse riferite al periodo 2018-2024 e avvia un programma di investimenti nel quale all'acquisto di nuovi autobus sarà associata la sostituzione di autobus in uso per il servizio.

Le rimanenti risorse, riferite al periodo 2025-2033, saranno invece oggetto di successivi provvedimenti regionali di riparto.

I contributi di cui al presente provvedimento saranno assegnati agli enti affidanti i servizi minimi di TPL, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie dei servizi stessi, subordinatamente alla valutazione dei progetti di investimento che le aziende stesse invieranno agli uffici regionali.

In caso di eventuali specifiche deleghe da parte degli enti affidanti, l'assegnazione sarà trasferita all'ente delegato, fermo restando il vincolo di destinazione all'azienda affidataria.

È opportuno precisare, quanto al vincolo di destinazione, che l'ente affidante, avendo stipulato il contratto di servizio con

l'azienda affidataria, avrà la responsabilità di verificare che i contributi assegnati non costituiscano una sovracompensazione ai sensi della normativa sugli aiuti di stato. In caso di sovracompensazione, decadrà il vincolo di destinazione all'azienda affidataria e la somma che costituisce la sovracompensazione non potrà essere erogata.

In **Allegato A** al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, sono riportate le disposizioni che regolano il programma di investimenti in oggetto e che vengono sinteticamente riportate di seguito, seppur rimandando al citato **Allegato A** per tutte le disposizioni inerenti il programma di investimenti che si avvia con il presente atto:

1. è ammesso a finanziamento l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, caratterizzati da emissioni di gas di scarico conformi alla più recente classe ambientale, ovvero da assenza di emissioni. Quanto alla tipologia di veicoli da acquistare, è opportuno ricordare che devono essere rispettate e disposizioni generali tese alla progressiva riduzione dei veicoli ad alimentazione convenzionale. A tale riguardo si rimanda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al D.Lgs. n. 257/2016 (art. 18, comma 10);
2. per ogni nuovo veicolo acquistato dovrà essere radiato dal pubblico registro automobilistico (PRA) un veicolo in uso per i servizi di TPL, secondo le disposizioni riportate in **Allegato A**.
3. è ammesso a finanziamento anche l'acquisto di alcuni dispositivi di bordo, come meglio precisato in **Allegato A**;
4. con riguardo all'alimentazione, è ammesso l'acquisto delle seguenti tipologie di autobus:
 - ◆ veicoli ad alimentazione elettrica;
 - ◆ veicoli alimentati a metano (liquido o gassoso);
 - ◆ veicoli alimentati a gasolio;
 - ◆ veicoli alimentati a idrogeno;
 - ◆ veicoli a trazione ibrida alimentati a metano;
 - ◆ veicoli a trazione ibrida alimentati a gasolio.

Ai fini del riconoscimento dei contributi si stabilisce il seguente cronoprogramma:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione in BUR del presente atto le aziende destinatarie del riparto dovranno presentare alla Regione un progetto di investimento, contenente le informazioni elencate in **Allegato A** al presente provvedimento;
- entro il 28 febbraio 2022 le aziende beneficiarie dovranno stipulare i contratti di fornitura degli autobus e darne comunicazione alla Regione, trasmettendo le informazioni elencate in **Allegato A** al presente provvedimento;
- entro il 31 marzo 2023 le aziende beneficiarie dovranno completare le operazioni di acquisto dei nuovi veicoli e presentare al competente ente assegnatario la propria rendicontazione di spesa, allegando i documenti elencati in **Allegato A** al presente provvedimento;
- entro il 30 giugno 2023 gli enti assegnatari dovranno presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte dell'azienda beneficiaria della documentazione di cui al precedente termine; a tale atto sarà allegata la documentazione elencata in **Allegato A** al presente provvedimento.

Nella redazione dei progetti, le aziende terranno conto del riparto approvato con il presente provvedimento, riportato in **Allegato B**, quale sua parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base degli esiti di una ricognizione effettuata sulla consistenza dei parchi veicolari adibiti a TPL.

Ai fini del riparto delle risorse, come riportato nell'**Allegato B** al presente provvedimento, con nota prot. n. 19236 del 15/01/2021 l'U.O. Mobilità e Trasporti ha avviato una ricognizione sulla consistenza dei parchi veicolari adibiti a TPL. Tale indagine ha avuto anche l'obiettivo di stimare la composizione del parco regionale una volta che saranno ultimati i programmi di investimento ad oggi in corso, essendo questi particolarmente rilevanti.

Dalla ricognizione è emerso che:

- il parco urbano conta 1.131 veicoli (34,2%), contro i 2.175 (65,8%) del parco extraurbano;
- a investimenti in corso ultimati, il parco urbano conterà 260 veicoli appartenenti alle classi Euro II, Euro III ed Euro IV, contro i 1.176 veicoli del parco extraurbano;
- non circoleranno più autobus Euro 0 o Euro I.

Il parco urbano già oggi è più giovane di quello extraurbano e si nota dai numeri sopra indicati che, seppur in misura minore, tale situazione si protrarrà: saranno urbani il 18,1% dei veicoli Euro II, Euro III ed Euro IV, mentre saranno urbani il 46,6% dei veicoli Euro V, Euro VI o privi di emissioni (queste percentuali vanno evidentemente confrontate con la dimensione relativa del parco urbano, ovvero il 34,2%).

In termini di servizi minimi, invece, l'ambito urbano conta per il 31,2% della produzione chilometrica dell'anno 2020, mentre l'ambito extraurbano conta per il restante 68,8%.

Al fine di favorire, per le ragioni sopra espresse, il rinnovo del parco autobus extraurbano, si ritiene di destinare il 75% delle risorse alla sostituzione di autobus extraurbani e il rimanente 25% alla sostituzione di autobus urbani.

Le risorse destinate a ciascun ambito vengono così ripartite:

- si assegna un importo base di euro 120.000,00 ad ogni servizio per il quale la giunta regionale, con DGR n. 655/2021, ha determinato il livello dei servizi minimi per l'anno 2021;
- si suddividono le rimanenti risorse con la seguente chiave di riparto:
 - ◆ 90% in proporzione alla produzione chilometrica di servizi minimi assegnata per il 2020 con DGR n. 655/2021;
 - ◆ 10% in proporzione agli acquisti in autofinanziamento nel periodo 01/12/2019 - 31/12/2020, risultanti dalla ricognizione citata del 15/01/2021.

A seguito dell'istruttoria sui progetti di investimento presentati entro il termine sopra specificato, si procederà:

- ad assegnare l'intero contributo riportato in **Allegato B** al presente provvedimento, nel caso in cui dal progetto di investimento si evinca che il contributo sarà interamente utilizzato;
- ad assegnare una quota del contributo riportato in **Allegato B** al presente provvedimento, nel caso in cui dal progetto di investimento si evinca che il contributo sarà solo parzialmente utilizzato. In particolare, sarà assegnata la quota di contributo che si prevede sarà utilizzata;
- a non assegnare alcun contributo in caso di mancata presentazione di un progetto di investimento valido.

Al fine di procedere all'assegnazione del contributo, sarà strettamente necessario che l'azienda comunichi alla Regione il codice unico di progetto (CUP) associato all'investimento, in modo tale da consentire il rispetto delle disposizioni della delibera CIPE n. 63/2020.

A seguito dell'istruttoria sui contratti di fornitura resi noti dalle aziende entro il termine sopra precisato del 28/02/2022, i contributi assegnati saranno:

- revocati in caso di mancata presentazione di contratti di fornitura validi;
- confermati nel caso in cui la spesa ammissibile desumibile dai contratti di fornitura stipulati sia tale da esaurire il contributo assegnato;
- ridotti, per la quota che non sarà utilizzata, nel caso in cui la spesa ammissibile desumibile dai contratti di fornitura stipulati non sia tale da esaurire il contributo assegnato.

I contributi saranno liquidati dalla Regione agli enti assegnatari come segue:

- anticipo del 40% a seguito di positiva istruttoria sulla comunicazione dell'azienda circa la stipula dei contratti di fornitura;
- saldo a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione dell'ente assegnatario comprovante la completa realizzazione del progetto di investimento.

L'importo dell'anticipo sarà calcolato valutando il contributo corrispondente alla spesa ammissibile dichiarata in base ai contratti stipulati, come meglio precisato in **Allegato A** al presente provvedimento.

Nel medesimo **Allegato A** al presente provvedimento sono descritti i casi in cui il contributo assegnato può essere revocato e le condizioni alle quali possono essere eventualmente concesse proroghe sul cronoprogramma sopra individuato.

Si stabiliscono le intensità di contributo riportate nella seguente tabella, diversificate a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli acquistati e della classe di omologazione di cui al DM 20/06/2003:

Voce di spesa	Autobus di classe I o A	Autobus di classe II, III o B
Autobus a gasolio	60%	70%
Autobus ibrido a gasolio	65%	75%
Autobus a metano	75%	85%
Autobus ibrido a metano	85%	90%
Autobus elettrico	90%	90%
Autobus ad idrogeno	90%	90%

I dispositivi di bordo che costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'Allegato A al presente provvedimento sono finanziati

con intensità di contributo pari a quella del veicolo sul quale sono installati.

Sulle fiancate esterne di ciascun autobus finanziato, ai due lati dello stesso, dovrà essere raffigurato un particolare pannello pubblicitario, le cui specifiche saranno comunicate dagli uffici regionali. Tale pannello riporterà il logo dello Stato Italiano, il logo della Regione del Veneto e una dicitura circa l'origine del finanziamento.

La Regione del Veneto stipulerà appositi accordi di programma con gli enti affidanti o con gli eventuali enti locali da questi delegati alla gestione del finanziamento (nel seguito si userà indifferentemente l'espressione "enti assegnatari"), allo scopo di disciplinare tempi e modalità di attuazione degli interventi e di erogazione delle risorse, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1998. In Allegato C alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, è riportato lo schema di accordo di programma.

Si propone infine di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello stesso accordo di programma, Allegato C al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 25/1998;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS) n. 223 del 29/05/2020;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la disciplina del programma di investimenti descritto in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il riparto delle risorse, pari ad euro 19.180.230,02, destinate alla Regione del Veneto con DM n. 223/2020 per le annualità 2018-2024, così come indicato nelle tabelle riportate in **Allegato B** al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di approvare lo schema di accordo di programma riportato in **Allegato C** al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, da stipulare con gli enti affidanti i servizi minimi di TPL o con gli enti da questi delegati;
5. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell'accordo di programma, **Allegato C**, di cui al punto 4, autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali nell'interesse dell'amministrazione regionale;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Infrastrutture e Trasporti;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.